## CAMERA DEI DEPUTATI

## XVI LEGISLATURA

X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

## Mercoledì 28 settembre 2011

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 definitivo.

## PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM(2011)370); considerato che:

il tema dell'efficienza energetica, per cui si dovrà realizzare un risparmio energetico nella misura del 20 per cento entro il 2020, è di importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi del pacchetto «clima-energia» che prevede altresì la riduzione delle emissioni di gas serra nella misura del 20 per cento e l'incremento della quota di energie rinnovabili sempre nella misura del 20 per cento;

tale tema riveste particolare importanza per il nostro Paese in considerazione delle caratteristiche e delle vocazioni del sistema produttivo nazionale, stante la netta prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere artigianale, che si avvalgono di tecnologie interamente nazionali, a differenza di quanto avviene nel settore delle fonti rinnovabili dove invece risulta prevalente il ricorso a tecnologie di origine straniera;

più in generale, l'efficienza energetica presenta rilevanti potenzialità di sviluppo economico e industriale che devono essere utilmente sfruttate in considerazione del notevole impatto positivo in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica, oltre che ai fini della crescita del PIL;

il nostro Paese nutre, pertanto, particolare interesse affinché le istituzioni europee privilegino l'efficienza energetica fra gli obiettivi del pacchetto «clima-energia»;

l'armonizzazione e l'ottimizzazione della disciplina relativa all'efficienza energetica, attraverso la definizione di un quadro regolamentare coerente e sistematico, possono offrire evidenti vantaggi ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti e della massimizzazione delle prospettive di crescita delle imprese del settore;

l'ordinamento nazionale già prevede una serie di misure volte a sostenere l'efficienza energetica quale la previsione della detrazione, nella misura del 55 per cento delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come per la ristrutturazione degli immobili pubblici;

le risorse potrebbero tuttavia non risultare sufficienti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati:

dal punto di vista amministrativo, occorre accertare se sia praticabile l'obbligo posto a carico di ciascun Stato membro di effettuare una puntuale ricognizione, entro le scadenze temporali previste, degli edifici pubblici indicando la superficie in metri quadrati e la prestazione energetica di ciascun edificio;

è inoltre necessaria un'attenta valutazione della sostenibilità, sia amministrativa che finanziaria, della previsione dell'obbligo degli enti pubblici di acquistare esclusivamente prodotti, servizi e

immobili ad alta efficienza energetica;

analoghe considerazioni valgono per l'impegno posto a carico dei distributori di energia e delle società di vendita di energia al dettaglio, di conseguire risparmi energetici pari all'1,5 per cento annuo così come per l'obbligo di adottare, entro il 1º gennaio 2014, piani nazionali che valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, valutando se essi non comportino, sia per lo Stato e gli enti pubblici che per le imprese private carichi eccessivi;

merita inoltre apprezzamento la previsione del ricorso a contatori individuali che andrebbe tuttavia definito in termini tali da valorizzare l'esperienza particolarmente avanzata conseguita dal nostro paese per quanto concerne il settore elettrico, allo stesso tempo evitando di ignorare i problemi tecnici che si pongono con riferimento al gas e al teleriscaldamento,

esprime una valutazione positiva con la presente rilevante raccomandazione:

a) porre la massima attenzione a che l'indicazione europea di sostenere e diffondere il teleriscaldamento, non diventi, considerate le evidenti differenze climatiche tra l'Italia e i paesi del Nord Europa e tra le varie regioni all'interno della Repubblica, potenziale causa di danno o discriminazione del nostro tessuto industriale o possa pregiudicare una corretta allocazione delle risorse pubbliche, che deve comunque basarsi sulla massimizzazione del risultato finale in termini di costi/benefici;

e con le seguenti osservazioni:

- a) fermo restando che la proposta assai opportunamente non impone vincoli specifici per gli Stati membri, rimettendo a ciascuno di essi la scelta di adottare le misure più opportune e adeguate per conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020, appare indispensabile valutare puntualmente la portata e l'impatto, sia finanziario che amministrativo, di ciascuna delle misure prospettate;
- b) in particolare, occorre che le istituzioni europee provvedano allo stanziamento di risorse adeguate da destinare allo scopo, eventualmente mediante il coinvolgimento di strumenti e istituti, quali la BEI al fine di favorire una concreta traduzione degli obiettivi della proposta di direttiva;
- c) le misure, anche finanziarie, da assumere a livello di UE per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti devono in primo luogo sfruttare interamente i margini di risparmio energetico già a disposizione e non ancora utilizzati in tutti i settori (famiglie, trasporti, industria e terziario). Analogamente si dovrà evitare l'adozione di misure suscettibili di penalizzare le PMI operanti nel settore, con particolare riguardo a quelle che impieghino tecnologia nazionale;
- d) quanto alla valutazione dell'impatto, gli strumenti d'incentivazione devono essere definiti sulla base di una sistematica analisi costi-benefici, che tenga in primo luogo conto delle differenze climatiche all'interno dell'Ue e tra le varie regioni dei singoli stati, con particolare riguardo agli effetti positivi sull'occupazione, l'innovazione e l'emersione fiscale. A questo proposito occorre pure valutare se non sia preferibile definire la metodologia da adottare per l'analisi dei costi-benefici direttamente nell'ambito della direttiva e non mediante atti delegati come previsto dall'articolo 17; e) in particolare, fermo restando il pieno apprezzamento per la previsione dell'obbligo di effettuare audit energetici, si valuti l'opportunità di introdurre regimi idonei ad attenuare il relativo onere a
- audit energetici, si valuti l'opportunità di introdurre regimi idonei ad attenuare il relativo onere a carico dei soggetti interessati mediante la previsione della possibilità di ammortizzare i relativi costi, e focalizzandosi più sulla formazione del personale che sulla certificazione delle imprese nelle quali, anche introducendo il criterio della proporzionalità, devono essere previsti sistemi più semplici e proporzionali in rapporto alla dimensione delle imprese;
- f) si sottolinea l'opportunità, stante il quadro di concorrenza internazionale e di crisi economica, di promuovere l'etichettatura energetica UE attraverso la previsione dell'obbligo di utilizzare in una certa percentuale prodotti recanti tale etichettatura fra quelli da utilizzare per conseguire gli obiettivi di risparmio;
- g) particolare rilievo dovrà assumere, infine, nell'ambito delle politiche e degli strumenti incentivanti, l'adozione di interventi volti a promuovere l'efficienza energetica nel settore dei trasporti attraverso lo sviluppo del trasporto elettrico e il riequilibrio modale.